



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 19/12/2024

Prot. 0010295

Com. n. 119

Oggetto: Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo - Decreto 6 dicembre 2024 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 6 dicembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante "Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo". Il decreto si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate all'istituto dell'adempimento collaborativo dal decreto legislativo n. 221 del 2023 e dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, in attuazione della Riforma fiscale.

Si ricorda, che l'adempimento collaborativo è stato istituito dall'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ed è destinato ai contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Di seguito, un'analisi delle principali novità normative, rimandando ad una successiva nostra comunicazione l'analisi delle disposizioni relative al nuovo "Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo" approvato, il 17 dicembre 2024, con provvedimento del direttore del direttore dell'Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni.

1. Definizioni (art.1)

L'articolo 1 chiarisce il significato di alcuni termini utilizzati nel decreto al fine di garantire l'applicazione delle nuove disposizioni.

2. Requisiti soggettivi (art. 2)

L'articolo 2 elenca i requisiti soggettivi dell'istituto prevedendo, nello specifico, che possono presentare domanda di adesione:

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

- 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
- 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
- 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto;

c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto;

d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

3. Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale (art. 3)

L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'accesso al regime: i soggetti aderenti devono essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Tale sistema deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti, ed è efficace quando in grado di garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali.

4. Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata (art. 4)

La disposizione demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dell'apposito modello per la richiesta di adesione al regime.

Il suddetto provvedimento direttoriale è stato emanato in data 17 dicembre e, come anticipato in premessa, sarà oggetto di successiva nota informativa.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

5. Verifica dei requisiti di accesso al regime (art. 5)

Ai sensi dell'articolo 5, l'ufficio competente si occupa della valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime e propone, eventualmente, gli opportuni interventi.

Al termine dell'attività di verifica, l'ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità comunica al contribuente, tramite pec o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l'esito della verifica dei requisiti.

In caso di ammissione al regime, il contribuente è inserito nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca